

ente	C. LENTATE SUL SEVESO	Sigla	Numero	Data
		C.C.	25	01-07-2017
OGGETTO: Approvazione modifica art. 33 Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente TARI.				



COMUNE di LENTATE sul SEVESO

Provincia di Monza e della Brianza

COPIA

Sessione ordinaria
Seduta pubblica

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno Duemiladiciassette, addì Uno del mese di Luglio alle ore 10.00 in Lentate sul Seveso e nella sala consiliare, in seguito a regolare avviso scritto consegnato nei termini e nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale.

I componenti il Consiglio Comunale presenti risultano dal seguente prospetto:

Componente	P.	A.G.	A.I.	Componente	P.	A.G.	A.I.
FERRARI LAURA CRISTINA	X			PEGORARO ANDREA	X		
PAOLA							
RADICE LUIGI	X			FEDRIGO ANDREA	X		
TUNINATO ANDREA	X			BIDOIA ALESSANDRO	X		
PANSERA DOMENICO	X			BENEGGI SILVANO	X		
PALLADINI ALESSANDRO	X			RAMON CRISTINA	X		
AMOROSO ATTILIO	X			CAPPELLETTI MARCO ANTONIO		X	
				LUIGI			
MANDATO ANTONIO		X		NARDOZZA GIADA	X		
NEGRI IOLANDA	X			SOLLAZZO FEDERICA	X		
BERETTA GIUSEPPE	X						

P. presente A.G. assente giustificato A.I. assente ingiustificato

In complesso si hanno i seguenti risultati: *Componenti il Consiglio presenti n. 15 Assenti n. 2*

Il Presidente del Consiglio comunale, sig. Domenico Pansera, riconosciuta legale l'adunanza ed accertatosi che l'oggetto da trattare si trova da 24 ore depositato nella sede municipale dà avvio alla discussione dell'argomento posto all'ordine del giorno specificato nell'oggetto.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, il Vicesindaco Matteo Turconi Sormani e gli Assessori Patrizia Del Pero, Roberto Corneo, Alessandra Bernini e Marco Boffi.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA ART. 33 REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta dell'Assessore al Bilancio in base alla quale viene adottato il presente provvedimento;

Richiamato l'articolo 52 comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che dispone: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24.07.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Richiamata, altresì, la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 31.03.2016 con la quale sono state approvate modifiche al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Vista la Legge n 147 del 27.12.2013 e s.m.i. con la quale, tra l'altro è stata istituita l'Imposta Unica comunale IUC che all'art. 1 comma 639, stabilisce che: *"E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore."*;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000 in base al quale compete al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

Richiamato l'articolo 52 comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che dispone: *"I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo."*;

Preso atto pertanto che il regolamento approvato con la presente delibera ha effetto dal 1 gennaio 2018;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale art.1 Legge n. 147, del 27 dicembre 2013 ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Considerato:

- la mancanza nell'attuale regolamento di una disciplina riguardante le utenze di tipo domestico utilizzate da coloro che in base a contratto stipulato con la Prefettura diano ospitalità a cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale;
- il principio comunitario che "*chi inquina paga*" e quindi che la tassa debba essere corrisposta da tutti i soggetti che beneficiano del servizio di smaltimento rifiuti;

Esaminata la modifica all'art. 33 del vigente regolamento IUC riguardante l'inserimento del comma 8, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera "A";

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, come da allegato;

239 Visto il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione contabile ai sensi dell'art. comma 1 lettera b) del D.Lgs 267/2000;

Preso atto degli interventi come da documentazione agli atti;

Con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge e con il seguente risultato:

Presenti n. 15

Votanti n. 15

Favorevoli n. 11

Contrari n. 4 (Nardozza, Negri, Sollazzo, Beretta)

Astenuti n. /

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare l'inserimento del comma 8 all'art 33 del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)" – componente TARI, secondo il testo che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante;
- 3) Di dare atto che la modifica approvata con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1 Gennaio 2018;

COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO

SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

PROSPETTO ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA ART. 33 REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI

SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

Sulla proposta di deliberazione in oggetto:

In ordine alla regolarità **TECNICA E CONTABILE**, ai sensi dell'art. 49 e 151 comma 4 del D.lgs n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Addì, 22/06/2017

Il responsabile Settore
Risorse Umane e Finanziarie
(dott. Gabriele Sancassani)

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
f.to Domenico Pansera

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Anna Lucia Gaeta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno **12-07-2017** e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Addi, 12-07-2017

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Anna Lucia Gaeta

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lentate sul Seveso, li 12-07-2017

Il Segretario Comunale
dott.ssa Anna Lucia Gaeta

Atto divenuto esecutivo in data **24-07-2017**
ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Anna Lucia Gaeta

Al fine della pubblicazione le firme autografe sul presente atto sono sostituite ai sensi dell'art. 3 del DLgs 39/93 dall'indicazione a stampa del nominativo del firmatario.

REGOLAMENTO IUC ART. 33 comma 8

Per le utenze domestiche relative ad immobili utilizzati o posseduti da chiunque, che in base ad apposito contratto sottoscritto con la Prefettura, accolga cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, si assume come numero degli occupanti quello previsto dalla tariffa D06. L'utenza dovrà essere necessariamente intestata al soggetto che ha stipulato il contratto con la Prefettura.